

Nel corso dell'anno l'impegno prioritario degli uffici dell'Autorità in questo campo è stato quello di illustrare, in particolare al pubblico dei non addetti ai lavori, le principali decisioni assunte. Allo scopo sono stati mantenuti costanti rapporti con i principali organi di informazione, assicurando la divulgazione e la comprensione di provvedimenti spesso caratterizzati da un elevato livello di complessità tecnica attraverso la redazione di comunicati stampa, note informative, sintesi di documenti e l'organizzazione di incontri con i giornalisti più interessati ai temi energetici, sia in Roma, sia in Milano, in occasione dell'emanazione dei provvedimenti più rilevanti.

Note

- 1 In particolare con riferimento ai sistemi di cogenerazione, cicli combinati, sistemi e dispositivi di stoccaggio e vettoriamento e programmi di gestione della domanda.

8. PERSONALE, GESTIONE FINANZIARIA E ORGANIZZAZIONE

PERSONALE

Processo di acquisizione

La legge istitutiva, all'articolo 2, comma 29, ha previsto, che, in sede di prima attuazione, l'Autorità provvedesse al reclutamento del personale di ruolo mediante un'apposita selezione nella misura massima del 50 per cento degli 80 posti della pianta organica.

Il reclutamento è avvenuto in più fasi: dopo l'assunzione in ruolo di 10 unità per avviare le attività dell'Autorità, avvenuta all'inizio del 1997, nel gennaio del 1998 sono state deliberate 4 nuove assunzioni in ruolo, seguite da altre 24 nell'aprile 1998. Tali assunzioni hanno riguardato personale dirigenziale e funzionale. Queste ultime sono avvenute a conclusione di una procedura di selezione iniziata nell'ottobre 1997 con la pubblicazione di un avviso su tre quotidiani a diffusione nazionale, basata sull'esame comparato dei *curricula* ricevuti (in numero di oltre 1.500, inclusi quelli pervenuti prima della pubblicazione dell'avviso pubblico), sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza dei candidati, su colloqui, nonché su prove attitudinali. All'inizio di quest'anno uno degli assunti in ruolo ha rassegnato le dimissioni; pertanto, al 30 aprile 1999 i dipendenti in ruolo erano in numero di 37.

Sono stati inoltre attivati rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di durata non superiore al biennio, rinnovabili; anche per queste assunzioni sono stati effettuati esami comparativi di *curricula* e interviste approfondite. Al 30 aprile 1998, il personale dell'Autorità con contratto a tempo determinato raggiungeva le 29 unità, di cui 9 nella carriera dei funzionari, 19 nella carriera degli impiegati e 1 nella carriera degli esecutivi.

Composizione

Al 30 aprile 1999 il personale dell'Autorità, considerando il personale di ruolo, con contratto a tempo determinato, distaccato o comandato, era costituito da 73 unità, di cui 7 rese disponibili dalla pubblica amministrazione e da altri enti pubblici attraverso comandi e distacchi temporanei (Tav. 8.1).

TAV. 8.1 COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER RUOLO E GRADO

DIRIGENTI		FUNZIONARI		IMPIEGATI		ESECUTIVI	
Direttore centrale	2	Funzionario di I	11	Impiegato	10	Commesso capo	-
Direttore	4	Funzionario di II	16	Coadiutore	2	Commesso	2
Direttore aggiunto	5	Funzionario di III	6	Aggiunto	15		
TOTALE	11	TOTALE	33	TOTALE	27	TOTALE	2

Il numero limitato di unità con mansioni esecutive riflette la scelta di non appesantire la struttura con risorse destinate a mansioni ausiliarie, ritenendosi più efficiente l'acquisizione di servizi dall'esterno. L'esternalizzazione di servizi ha in particolare riguardato le prestazioni di assistenza informatica agli utenti e alle apparecchiature, i servizi di elaborazione delle retribuzioni e dei contributi, i servizi di trasporto urbano e extra-urbano, i servizi di pulizia e di custodia dei locali. Il ricorso a prestazioni di servizi resi da terzi è stato effettuato, nel maggior parte dei casi, con il ricorso a procedure di selezione comparativa e l'affidamento di incarichi specialistici.

Nel novembre 1998 in previsione di nuove immissioni con contratto a tempo determinato, l'Autorità ha deciso di avviare un'ulteriore procedura di selezione per l'assunzione di 9 funzionari con contratto a tempo determinato, annunciata attraverso la pubblicazione di un avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e un periodico internazionale.

In considerazione delle esigenze di intervento a carattere specialistico, della rapida trasformazione dei settori regolati e della concomitante crescita delle funzioni di carattere tecnico a essa attribuite, l'Autorità si è valsa della facoltà data dalla legge istitutiva di dotarsi di esperti esterni. Ha anche provveduto a ricorrere all'apporto di collaboratori per specifici temi, istituendo commissioni e gruppi di studio per affrontare problemi di particolare complessità.

Struttura retributiva

Come previsto dalla legge istitutiva, le retribuzioni sono equiparate a quelle dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Le retribuzioni medie effettive (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità) previste per l'anno in corso sono pari a 191 milioni di lire per l'insieme dei dirigenti, 98 milioni di lire per i funzionari, 62 milioni di lire per gli impiegati, 45 milioni di lire per gli esecutivi.

Il personale ha un'età media di 39 anni e possiede un elevato grado di qualifi-

cazione professionale. La quasi totalità è in possesso di un diploma di scuola superiore, l'80 per cento di un titolo di laurea; pressoché tutti i dirigenti e i funzionari hanno maturato esperienze professionali in aree di interesse per i settori regolati. Il capitale umano dell'Autorità viene rafforzato da un'opera di aggiornamento professionale; nel 1998 sono stati avviati programmi concernenti:

- corsi di lingua e di informatica tenuti all'esterno, presso istituti specializzati e fuori dell'orario di lavoro; per i corsi di informatica è stato predisposto un piano da svolgersi in Autorità, con formule personalizzate;
- giornate e corsi di formazione per lo sviluppo di capacità e di competenze, in relazione alle mansioni affidate o in previsione di nuovi incarichi e utilizzi;
- partecipazione a corsi universitari e specialistici in campo economico, giuridico e tecnico.

Norme di comportamento

Il personale dipendente in servizio, anche in forza di contratto a tempo determinato, oppure distaccato o comandato presso l'Autorità da altre amministrazioni, non può assumere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale; inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati.

Il Codice etico, adottato dall'Autorità con la delibera 24 novembre 1998, n. 144, stabilisce norme di comportamento per i suoi componenti, dirigenti e personale. Le disposizioni del Codice individuano i principi del corretto comportamento dei componenti l'Autorità e dei suoi dipendenti, accentuando i valori dell'etica pubblica e affermando canoni di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza. Il Codice etico contiene indicazioni, non accompagnate da disposizione di carattere sanzionatorio, in materia di comportamento del dipendente sia nello svolgimento delle proprie funzioni, sia nella vita sociale, di conflitto di interesse, dei rapporti con i mezzi di informazione.

Copia del Codice viene consegnata al dipendente al momento dell'assunzione, della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, del comando o distacco presso l'Autorità o in caso di stipula di contratti che comportino prestazioni presso l'Autorità.

Le funzioni di garante del Codice etico sono state assunte dal prof. Vittorio Guccione, presidente onorario della Corte dei conti.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria, disciplinata dal regolamento di contabilità dell'Autorità, si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Il bilancio preventivo per il 1998 è stato approvato con la delibera 26 giugno 1997, n. 72, con la previsione di un pareggio fra entrate e uscite su un importo di 44,4 miliardi di lire. Il rendiconto dell'esercizio finanziario, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, rappresenta i risultati della gestione del relativo anno finanziario, coincidente con l'anno solare; per il 1998, esso è stato approvato con la delibera 30 aprile 1999, n. 55.

Come già nel primo esercizio, anche nel secondo le entrate accertate (pari a 33,5 miliardi di lire, contro i 18,8 miliardi del 1997) hanno superato le spese impegnate (circa 19 miliardi di lire a fronte di 12,8 miliardi nell'anno precedente). Date le variazioni generate da residui attivi e passivi perenti (rispettivamente 140 e 442 milioni di lire), si è determinato un avanzo di amministrazione complessivamente pari a lire 14,8 miliardi (lire 60 miliardi nel 1997; cfr. Tav. 8.3). Le entrate finanziarie sono principalmente costituite dal contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità di fornitura dell'energia elettrica e del gas. Per il 1998, il decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1997 ha fissato la misura del contributo allo 0,6 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1996 dagli esercenti il servizio elettrico e del gas; tale importo è stato accertato in entrata su un conto corrente infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato nel 1998.

Tra le uscite, le spese per il personale e per il funzionamento degli organi istituzionali ammontano a circa lire 11,3 miliardi. La misura delle retribuzioni dei tre componenti l'Autorità, fissata nell'anno 1998 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1998, è stata equiparata a quella prevista per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale. L'aumento delle spese per il personale, da 4,4 miliardi di lire nel 1997 a 9,1 miliardi nel 1998, è da porre in relazione all'incremento della consistenza della compagine, più che raddoppiata durante il periodo di riferimento per questa *Relazione*, per effetto delle assunzioni attuate nel corso del 1998.

Il canone di locazione per l'immobile dove ha sede l'Autorità tiene conto dell'acquisizione in locazione da parte dell'Autorità di ulteriori spazi da destinarsi per usi di ufficio, per i rapporti con le associazioni e per necessità logistiche, necessari a seguito dell'espansione della struttura.

Le spese in conto capitale, pari a circa lire 800 milioni, costituiscono gli investimenti necessari a consolidare e accrescere la dotazione specialistica, anche in relazione all'aumento della consistenza del personale. Fra di esse si distinguono-

TAV. 8.2 PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO

Esercizio 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 1998

	MILIARDI DI LIRE	%
ENTRATE	33,55	100,0
Contributo a carico dei soggetti regolati	33,22	99,0
Altre entrate	0,33	1,0
SPESE	19,08	100,0
Spese correnti:	18,32	96,0
<i>Funzionamento degli organi istituzionali</i>	2,18	11,4
<i>Personale in servizio</i>	9,13	47,8
<i>Comitati, consulenze e prestazioni di servizi rese da terzi</i>	2,96	15,5
<i>Canoni di locazione</i>	1,76	9,2
<i>Altre spese per acquisto di beni e servizi</i>	2,29	12,1
Spese in conto capitale:	0,76	4,0
Variazioni dei residui attivi:	0,14	-
Variazioni dei residui passivi:	0,044	-
FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE	5,97	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14,77	-

no per consistenza gli oneri per l'acquisizione di attrezzature informatiche e di materiale specialistico per la biblioteca dell'Autorità.

Nel 1998 è stata avviata a soluzione la questione della corretta individuazione della base imponibile e, quindi, dei ricavi su cui applicare l'aliquota di contribuzione stabilita dal Ministro delle finanze a carico degli esercenti il servizio di energia elettrica e gas.

Nell'esercizio in esame si è fatto fronte all'eventualità di una parziale insussistenza del contributo finanziario a carico degli esercenti, costituendo un apposito accantonamento – il "Fondo compensazione entrate" – alimentato dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 e da eventuali ulteriori avanzi degli esercizi successivi. La scelta compiuta determina un elemento di certezza finanziaria indispensabile per assicurare l'operatività della struttura nel caso di tardiva o incompleta erogazione del contributo.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

La sede di Milano
e l'ufficio di Roma

Nel corso del 1998 l'Autorità ha avviato opere di ristrutturazione dell'immobile di Milano, dove ha sede l'Autorità, volte a consentire un miglior utilizzo degli spazi interni. I lavori sono iniziati nel primo trimestre del 1999 e avranno la durata complessiva di 15 mesi.

Analoghi e improrogabili interventi verranno effettuati sull'impiantistica dell'immobile dell'ufficio di Roma per adeguarlo alle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Biblioteca

Nel settembre 1998 è stato avviato il processo di riorganizzazione del servizio di biblioteca, area di attività facente capo al Servizio documentazione e studi. È stato avviato, in corso d'anno, un programma di riorganizzazione delle risorse bibliografiche e dei servizi informativi volto ad automatizzare la biblioteca al fine di consentirne l'evoluzione a vero e proprio centro documentazione, attraverso il quale tutto il personale dell'Autorità possa accedere al patrimonio informativo disponibile mediante un collegamento di tipo *Intranet*. L'attività di automazione prevede la creazione di un catalogo elettronico del materiale documentale, consultabile direttamente da ogni postazione secondo una pluralità di modi di interrogazione.

Risorse informatiche

Al 31 dicembre 1998 erano collegati alla rete locale realizzata presso la sede di Milano e l'ufficio di Roma 109 *personal computer*. Due postazioni di lavoro erano dedicate all'interrogazione delle banche dati nazionali e internazionali d'interesse e al collegamento con i servizi *Internet*.

È stata completata la costituzione delle infrastrutture trasmissive della sede di Milano e dell'ufficio di Roma per l'interconnessione dei vari *personal computer* in rete locale e in connessione remota, con finalità di condivisione dei dati e di salvaguardia degli stessi. Sono stati interconnessi i centralini telefonici della sede e dell'ufficio di Roma unificando i servizi di fonia.

Nell'anno 1998 è stata avviata la realizzazione del sistema informatico con l'acquisizione di due ulteriori *server* di media potenza (da affiancare a quello già esistente) sui quali sono stati apprestati i servizi di condivisione dei *file*, di invio di messaggi di posta elettronica e di *fax*.

Sono stati sviluppati i progetti per la realizzazione di sistemi di connessione diretta della rete locale dell'Autorità a *Internet*, di video conferenza tra la sede di Milano e l'ufficio di Roma, di servizi audio per le audizioni dell'Autorità, di

gestione dei dati relativi alle aziende elettriche e del gas, di gestione automatizzata del protocollo e di archiviazione ottica dei documenti. Nel secondo semestre del 1998 è stata resa operativa la procedura per la gestione automatizzata del bilancio dell'Autorità.

GLOSSARIO

Accesso di terzi alla rete: secondo la Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica (96/92/CE), l'accesso dà la possibilità di immettere e/o di prelevare energia elettrica da una rete di trasmissione e di distribuzione a produttori e clienti idonei, ossia anche a terzi non proprietari della rete. L'accesso può essere organizzato secondo tre diverse modalità:

- accesso alle reti negoziato: sistema di accesso basato su contratti individuali a prezzi liberamente negoziati dalle parti (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) e la pubblicazione delle tariffe medie di accesso;
- accesso alle reti regolamentato: sistema di accesso basato su contratti individuali (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi regolati da un apposito organismo (autorità di regolazione, Ministero, ecc.);
- acquirente unico (vedi *infra*).

Secondo la Direttiva europea sul mercato interno del gas (98/30/CE), l'accesso alle reti riguarda il sistema di trasporto e distribuzione, comprese le funzioni ausiliari di stoccaggio e può avvenire secondo le modalità previste per la direttiva sul mercato elettrico, tramite accesso negoziato o accesso regolamentato; non è invece esplicitamente prevista la possibilità dell'acquirente unico.

Acquirente unico (AU): soggetto del mercato elettrico introdotto dalla Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica (96/92/CE, art. 2): *"persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica"*. L'AU può pertanto svolgere le seguenti funzioni:

- gestore unificato della rete di trasmissione;
- acquirente e venditore centralizzato dell'energia elettrica;
- entrambe le funzioni.

Altre caratteristiche e attribuzioni dell'AU sono definite negli artt. 15, 16 e 18 della Direttiva. L'art. 15 afferma che è compito di ogni singolo Stato membro designare l'AU e che gli stessi Stati membri dovranno emanare le disposizioni che garantiscano che l'AU sia gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione. L'art. 16 indica l'AU come una delle modalità con cui può essere organizzato l'accesso alla rete (vedi *supra*). Se gli Stati membri scelgono questa modalità, l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione (art. 18, comma 1, punto i) dovrà avvenire ad una tariffa non discriminatoria; tale tariffa non vale per le esportazioni dei produttori indipendenti; i prezzi di accesso alla rete sono lasciati alla libera contrattazione delle parti (art. 18, comma 1, punto iv). Lo stesso articolo dispone che gli Stati membri possono scegliere se

imporre all'AU di acquistare energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo e un produttore indipendente; se essi scelgono di imporre l'obbligo del riacquisto, l'AU dovrà pagare un prezzo pari al prezzo di vendita che egli stesso offre ai propri clienti idonei, dedotto il prezzo per l'uso della rete (come da tariffe pubblicate). Se invece gli Stati membri non impongono l'obbligo del riacquisto, il prezzo pagato per l'accesso alla rete dei clienti idonei può essere pari alla tariffa pubblicata o essere il frutto di accordi commerciali volontari tra le parti (art. 18, comma 3).

Ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 4, c. 1, "il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario."

Allacciamento: configurazione degli impianti di produttori e utilizzatori ai fini della connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Nel servizio del gas per allacciamento aereo si intende l'esecuzione di un intervento solo sulla colonna montante o sulla derivazione di utenza.

Arbitrato: procedura di soluzione di controversie che, derogando alla giurisdizione ordinaria, permette alle parti di rivolgersi a giudici privati nella sede individuata e secondo regole scelte di comune accordo. Il risultato è una decisione dell'arbitro, il quale emette una sentenza (lodo).

Autoproduttore: ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, art. 2 c. 2 "è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Bilancio ambientale: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso un quadro riassuntivo di dati quantitativi relativi all'im-

patto ambientale di determinate attività produttive e all'impegno economico dell'impresa nel campo della protezione ambientale.

Bilancio energetico: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici (produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita, trasporto, trasformazione, utilizzazione) di un certo impianto o area geografica in un dato periodo di tempo. Normalmente, i bilanci riportano le quantità di energia necessarie per il fabbisogno energetico espresse in quantità equivalenti di un solo tipo di energia primaria (in generale il petrolio). Il prospetto di bilancio permette di evidenziare tra gli altri due saldi significativi: consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie) (vedi *infra*); consumi finali di energia (o impieghi finali) (vedi *infra*).

Biogas: gas derivanti da processi di decomposizione di materiale organico (come, ad esempio, dalla frazione umida dei rifiuti solidi urbani) che, opportunamente trattati, possono essere utilizzati come combustibile per impianti di generazione termica di energia elettrica.

Biomassa: masse biologiche che possono essere recuperate e convertite in energia elettrica, in calore o in prodotti chimici sostitutivi di derivati del petrolio (biocarburanti). Per la loro capacità di rigenerarsi, vengono generalmente considerate fonti rinnovabili. Possono suddividersi in quattro categorie:

- residui agroindustriali;
- sottoprodotti agricoli;
- residui forestali e dell'industria del legno;
- colture energetiche.

Carbon tax: tassazione dei combustibili energetici di origine fossile in base al loro contenuto di carbonio, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse): istituzione con il compito di gestire il sistema di perequazione tariffaria, cioè dei flussi in entrata, derivanti dal pagamento di componenti tariffarie da parte degli utenti finali, e dei corrispondenti flussi in uscita, consistenti nei contributi alle imprese aventi diritto. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 attribuiva al Cip la facoltà di istituire Casse di conguaglio. L'attuale Ccse è stata istituita dal provvedimento Cip 29 agosto 1961, n. 341, in corrispondenza dell'unificazione su tutto il territorio nazionale dei prezzi e strutture tariffarie nel settore elettrico. Con la legge legge 14 novembre 1995, n. 481

sono state trasferite all'Autorità le competenze in materia di Ccse.

CDR (Combustibile derivato da rifiuti): in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante *"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi"*, combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche. La termoutilizzazione del CDR può avvenire in impianti dedicati o in co-combustione (generalmente con il carbone).

Ciclo combinato: tecnologia per la produzione di energia elettrica da combustibili in forma gassosa che si basa sull'utilizzo di una o più turbine a gas (turbogas) associate ad una turbina a vapore. Il calore dei fumi allo scarico della turbina a gas viene sfruttato in un generatore di vapore a recupero nel quale si produce il vapore poi utilizzato nella turbina a vapore. Le centrali a ciclo combinato permettono un uso particolarmente efficiente del combustibile e, nello stesso tempo, consentono un limitato impatto ambientale in termini di emissioni inquinanti. Qualora il calore in uscita dal ciclo combinato venga ulteriormente impiegato in un processo industriale sotto forma di vapore tecnologico, si ha cogenerazione.

Cip (Comitato interministeriale dei prezzi): comitato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto dal Ministro con il compito di coordinare e disciplinare i prezzi di determinate merci e servizi, tra cui le tariffe dell'energia elettrica e del gas. E' stato abolito in data 31 dicembre 1993 dalla legge n. 577 e le sue competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Clienti idonei: secondo la Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la Direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, sono i clienti ammessi a operare sul mercato libero, scegliendo il proprio fornitore. Essi hanno la facoltà di acquistare energia elettrica o gas da qualsivoglia operatore abilitato presente sul mercato e di ottenere il trasporto di tale energia sulle reti di trasmissione e distribuzione.

Secondo il decreto legislativo n. 79/99, art. 2 c. 6, "è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero".

Clients vincolati: secondo la terminologia della Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la Direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, si tratta dei clienti non ammessi a operare sul mercato libero, ma soggetti a tariffe regolamentate.

Secondo il decreto legislativo n. 79/99, art. 2 c. 7, "è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza".

Cogenerazione: produzione congiunta (in uno stesso impianto) di energia elettrica e di calore per usi tecnologici o per teleriscaldamento.

Secondo il decreto legislativo n. 79/99, art. 2 c. 8, "è la produzione combinata di energia elettrica e di calore alle condizioni definite dall'Autorità, che garantiscono un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate".

Compressione: trasformazione termodinamica che comporta una diminuzione di volume a causa di un aumento di pressione. Per mantenere il flusso del gas in pressione all'interno dei metanodotti occorre effettuare un'operazione di compressione ad intervalli regolari (compresi tra 100 e 200 km, in dipendenza di vari fattori tecnici e gestionali), così da compensare l'energia dissipata dall'attrito viscoso tra le molecole del gas e tra queste e la parete interna della condotta. La compressione avviene di solito a partire da 55-60 bar (in dipendenza di vari fattori tecnici ed economici).

Vengono usati generalmente compressori centrifughi, azionati da turbine a gas che funzionano in modo simile a quello delle turbine impiegate in aeronautica. Da alcuni anni vengono impiegate turbine di diretta derivazione aeronautica, oltre alle tradizionali turbine industriali (*heavy-duty*), di costruzione più pesante e per uso continuativo.

Prima della compressione, il gas naturale viene filtrato per rimuoverne le eventuali impurità (polvere, liquidi) che altrimenti comprometterebbero il buon funzionamento del compressore (nel quale il gas raggiunge velocità non lontane da quelle del suono). In uscita, il gas è più caldo che all'ingresso e, all'occorrenza, viene raffreddato in appositi scambiatori di calore per evitare danni alle condotte e al loro rivestimento.

Alla stazione di compressione vengono spesso associati vari impianti ausiliari. Talvolta la stazione è anche un punto di consegna del gas fornito da un altro trasportatore.

Alcune centrali sono installate alla confluenza di più gasdotti, generalmente in coincidenza con un sito di stoccaggio. Il complesso formato dalla centrale di compressione, dal nodo di smistamento e dallo stoccaggio si configura in tal

caso come un polo atto a fornire un servizio diversificato (compressione, trattamento, smistamento, stoccaggio).

Concessione: atto amministrativo con il quale il titolare di un diritto esclusivo assegna a terzi l'esercizio di un'attività che altrimenti sarebbe riservata solamente all'autorità concedente.

Nel settore del gas, la concessione permette al Comune, titolare del servizio, di attribuire le attività di distribuzione del gas a un soggetto terzo.

L'articolazione dei diritti e degli obblighi del concessionario costituisce parte integrante del disciplinare di concessione. Nel caso della concessione attribuita a Enel SpA con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 dicembre 1995, a norma della legge 8 agosto 1992, n. 359, il disciplinare (chiamato anche convenzione) regola l'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, comma 1). Il disciplinare non regola, invece, le attività di importazione e esportazione, in quanto trattasi di attività sul cui regime giuridico inciderà l'attuazione della Direttiva europea 96/92/CE. Rispetto all'attività di produzione, la convenzione regola solo gli aspetti concernenti il conferimento di dette attività ad una società separata e le modalità relative alla programmazione e realizzazione dei nuovi impianti di generazione (art. 1, comma 2).

Conciliazione: procedura stragiudiziale volontaria finalizzata alla soluzione di controversie di modesta entità, libera da vincoli procedurali. Il risultato non è una decisione, come nel caso dell'arbitrato (vedi supra), ma una mediazione delle ragioni di entrambe le parti.

Consumi finali di energia (o impieghi finali): quantità di energia consumata negli usi finali (vedi energia, usi finali). Nel caso dei consumi finali di energia elettrica questi sono pari alla somma dell'energia elettrica fatturata dagli esercenti e di quella autoconsumata dagli autoproduttori.

Consumo interno lordo di energia: saldo del bilancio energetico pari alla somma dei quantitativi di fonti primarie prodotte, di fonti primarie e secondarie importate e delle variazioni delle scorte di fonti primarie e secondarie presso produttori e importatori, diminuita delle fonti primarie e secondarie esportate.

Consumo interno lordo di energia elettrica: produzione lorda di energia elettrica più saldo degli scambi con l'estero.

Consumo specifico: rapporto tra energia delle fonti primarie utilizzate in una centrale termoelettrica ed energia elettrica prodotta.

Contratti con clausole di interrompibilità: atti negoziali direttamente concordati tra Enel SpA e alcuni grandi utenti industriali non disciplinati da specifici provvedimenti amministrativi. Tali contratti sono caratterizzati da una clausola di interrompibilità della fornitura che riconosce a Enel SpA a fronte di uno sconto in tariffa la facoltà di richiedere la riduzione dei prelievi entro i limiti contrattualmente concordati in modo da fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sulla rete attraverso una riduzione dei carichi di rete.

Contratto bilaterale: ai sensi del decreto n. 79/99 è il "contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato".

Contributo di allacciamento: prezzo pagato dall'utente per il servizio di allacciamento alla rete di distribuzione, attraverso la derivazione della linea di distribuzione dalla rete al punto di prelievo dell'utente, o per la modifica di allacciamenti esistenti.

Conversione, fattori di: coefficienti che consentono di confrontare su una base comune quantità espresse con unità di misura diverse (Tav. a).

TAV. A FATTORI DI CONVERSIONE DI UNITÀ DI MISURA DELL'ENERGIA

UNITÀ DI MISURA	J	kWh	kcal	Btu	tec	tep
J	1	$2,778 \times 10^{-7}$	$2,388 \times 10^{-4}$	$9,482 \times 10^{-4}$	$3,229 \times 10^{-11}$	$2,388 \times 10^{-11}$
kWh	$3,6 \times 10^6$	1	860	3,412	$1,162 \times 10^{-4}$	$8,6 \times 10^{-4}$
kcal	4,186	$1,163 \times 10^{-3}$	1	3,968	$1,351 \times 10^{-7}$	10^{-7}
Btu	1,055	$2,931 \times 10^{-4}$	0,252	1	$3,405 \times 10^{-4}$	$2,52 \times 10^{-4}$
tec	$30,976 \times 10^9$	$8,604 \times 10^3$	$7,400 \times 10^6$	$29,366 \times 10^6$	1	0,74
tep	$4,186 \times 10^9$	$11,625 \times 10^3$	10^7	$39,683 \times 10^7$	1,351	1

J: joule
 kWh: kilowattora
 kcal: kilocaloria
 Btu: British thermal unit
 tec: tonnellate equivalenti di carbone
 tep: tonnellate equivalenti di petrolio

Costi evitati: costi che possono essere risparmiati se una determinata attività viene dismessa o evitata. I costi evitati includono tutti i costi direttamente e indirettamente causati dall'attività nell'orizzonte temporale considerato: di conseguenza, possono comprendere sia i costi delle immobilizzazioni (investimenti), sia i costi correnti.

Curva di carico: rappresentazione della domanda di elettricità che evidenzia l'evoluzione continua della potenza elettrica richiesta dalla rete nel corso del tempo.

DSM (*demand side management*) i programmi di gestione e controllo della domanda di energia descrivono quelle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio, intraprese dalle aziende energetiche, mirate ad influenzare i consumi di energia da parte degli utenti finali e volte ad aumentare il livello generale di efficienza energetica del sistema. Queste si esplicano in attività mirate a: a) incrementare l'efficienza energetica negli usi finali (ovvero il risparmio di energia a parità di servizio reso all'utente), b) spostare i consumi in modo da ottimizzare la curva di carico del sistema attraverso la gestione, da parte delle imprese stesse, dei "picchi" e delle "valli" nel corso della giornata o dell'anno e, c) stimolare sostituzioni ottimali fra fonti energetiche da parte del consumatore. I programmi di DSM, ancorché avviati in alcuni casi autonomamente dalle stesse imprese elettriche, sono nella maggioranza dei casi il risultato di misure pubbliche di intervento ad opera del governo o dei regolatori di settore. Gli strumenti utilizzati comprendono le campagne di informazione pubbliche, la definizione di standard obbligatori o volontari per le apparecchiature elettriche, l'etichettatura energetica, gli incentivi all'acquisto agevolato di apparecchiature efficienti e altri.

Direttiva comunitaria (o europea): atto giuridico delle istituzioni comunitarie; si rivolge agli Stati membri, ha efficacia vincolante per quanto attiene al risultato da raggiungere ma lascia liberi gli Stati membri nella scelta delle forme e dei mezzi atti a conseguire il risultato da essa indicato. Viene incorporata nell'ordinamento nazionale attraverso il suo recepimento, effettuato con approvazione parlamentare di una legge o tramite delega del Parlamento al Governo.

Dispacciamento: attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari (decreto legislativo n. 79/99, art. 2 comma 10).